



Termine di referendum: 15 gennaio 2026

Decreto federale

che approva l'Addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

del 26 settembre 2025

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2

della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2025²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'Addendum dell'8 giugno 2023³ all'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari);
- b. l'Accordo multilaterale dell'8 giugno 2023⁵ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

¹ RS 101

² FF 2025 883

³ FF 2025 887

⁴ RS 0.653.1

⁵ RS ...; FF 2025 886

Art. 2

¹ Il Consiglio federale dichiara, conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto i) dell'Addendum dell'8 giugno 2023⁶ all'Accordo SAI Conti finanziari⁷, che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare l'aggiornamento dell'8 giugno 2023⁸ dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Precisa le date pertinenti per l'entrata in vigore.

² Nei casi in cui accoglie la richiesta presentata da uno Stato o un territorio di un'autorità competente conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, il Consiglio federale invia, secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera b) di tale Addendum, una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell'Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 3

¹ Il Consiglio federale dichiara, in relazione alla sezione 7 paragrafo 1 lettera a) dell'Accordo SAI Cripto-attività⁹, che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare il quadro dell'8 giugno 2023¹⁰ per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE. Precisa le date pertinenti per l'entrata in vigore.

² Nei casi in cui autorizza l'utilizzo delle informazioni ricevute secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività, il Consiglio federale lo conferma in relazione agli Stati partner interessati in una notifica conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g) di tale Accordo.

³ Nei casi in cui decide di chiedere alle autorità competenti degli altri Stati o territori se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b commi ii–iv della Convenzione del 25 gennaio 1988¹¹ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dell'esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte, il Consiglio federale invia una notifica conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività.

⁶ FF 2025 887

⁷ RS 0.653.1

⁸ L'aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'OCSE è consultabile gratuitamente sul sito: www.oecd.org > Publications > Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali > Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni.

⁹ RS ...; FF 2025 886

¹⁰ Il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE è consultabile gratuitamente all'indirizzo di cui alla nota 8.

¹¹ RS 0.652.1

⁴ Il Consiglio federale precisa, conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera e) dell'Accordo SAI Cripto-attività, i principi in materia di protezione dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche che gli Stati partner devono osservare nello scambio di informazioni relative a cripto-attività.

⁵ Il Consiglio federale conferma, conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell'Accordo SAI Cripto-attività, che la Svizzera dispone di misure adeguate per garantire la confidenzialità richiesta e il rispetto delle norme di protezione dei dati.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 26 settembre 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2025

Termine di referendum: 15 gennaio 2026

Approvazione dell'Addendum all'Accordo multilaterale
tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni
relative a conti finanziari e dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti
concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro
per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. DF

FF 2025 2908